10

COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE

ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 16.09.2008

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI

PIANEZZE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO 2: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Studio VACCARI arch. LIVIANO
via Tibalda, 53 36060 MOLVENA (VI)
tel. 0424.419113 cell. 3409076172

INDICE

TITOLO I° 5
DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE 5
Art. 2 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE 5
Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 7
Art. 4 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 8
Art. 5 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 9
Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAIONE DIIMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLIEDIFICI 10
TITOLO II° 11
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE 11
Art. 7 – DEFINIZIONI 11
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILIABILI 11
Art. 8 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE 11
Art. 9 – ORARI 11
Art. 10 – LIMITI MASSIMI 12
Art. 11 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 12
Art. 12 – EMERGENZE 13
Art. 13 – LAVORI DI BREVE DURATA 13
SEZIONE 2 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARTTERE TEMPORANEO, MOBILE O ALL'APERTO 14
Art. 14 – DEFINIZIONI 14
Art. 15 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE 14
Art. 16 – ORARI 14
Art. 17 – LIMITI MASSIMI 15
Art. 18 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 16
TITOLO III° 16
DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILI 16
Art. 19 – TUTELA DELLA SALUTE DEI FREQUENTATORI 16
Art. 20 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI 17
Art. 21 – LIMITAZIONE DEGLI ORARI 17
Art. 22 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 17
Art. 23 – SITUAZIONI DI MOLESTIA 18
Art. 24 – TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA 19

TITOLO IV° 19
SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE 19
Art. 25 – STABILIMENTI INDUSTRIALI 19
Art. 26 – DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME 19
Art. 27 – CAMPANE 20
TITOLO V° 20
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE 20
Art. 28 – MACCHINE DA GIARDINO 20
Art. 29 – MOTORI PER IRRIGAZIONE E SIMILI 21
Art. 30 – CACCONCINI ANTI-VOLATILI 21
Art. 31 – CANNONCINI ANTI-GRANDINE 22
Art. 32 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO 22
Art. 33 – PUBBLICITA' SONORA 22
Art. 34 – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 23
Art. 35 – VEICOLI A MOTORE 23
TITOLO VI° 24
CONTROLLI E SANZIONI 24
Art. 36 – MISURE E CONTROLLI 24
Art. 37 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE 24
TITOLO VII° 25
NORME TRANSITORIE E FINALI 25
Art. 38 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO 25
Art. 39 – ABROGAZIONE O MODIFICA DI NORME 25
Art. 40 – ENTRATA IN VIGORE 25

ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI CLSSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI PIANEZZE

Regolamento per la disciplina delle Attività rumorose

Legge n. 447 del 26.10.1995

Legge Regionale n. 21 del 10.05.1999

Gruppo di lavoro

arch. Liviano Vaccari
arch. Alessio Vezzaro

Capo gruppo
arch. Liviano Vaccari

Pianezze, gennaio 2008

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991 e della Legge n. 447 del 26.10.1995, del D.P.C.M. 14.11.1997 e della L.R. n. 21 del 10.5.1999.
2. Al fine di cui al comma 1, valgono le definizioni della L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, in quanto regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

Art. 2 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione – Leq in dB (A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	**Tempo di riferimento diurno (6.00-22.00)**	**Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)**
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore.

2) Valori limite di immissione – Leq in dB (A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (6.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	65
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti limiti differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del

D.P.C.M. 1/3/1991 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3 della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

Art. 3 – Documentazione di impatto acustico

1. La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto.
2. Fino all'emanazione della norma regionale che, ai sensi della vigente normativa, stabilirà i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, la relazione dovrà fare riferimento ai contenuti minimi descritti nell'allegato 6.
3. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti:
   - i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
     a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
     b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
     c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
     d. discoteche
     e. circoli privati e pubblici servizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
     f. impianti sportivi e ricreativi
     g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
   - i richiedenti il rilascio:
     h. di Permesso di Costruire o D.I.A. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
     i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
     j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
4. La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla

normativa, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.

5. La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.
6. L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico.

Art. 4 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:
   a. Scuole e asili nido
   b. Ospedali
   c. Case di cura e di riposo
   d. Parchi pubblici ed extraurbani
   e. Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 3 dell'art. 3,

   sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione. Detta relazione deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.
2. Fino all'emanazione della norma regionale che, ai sensi della vigente normativa, stabilirà i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico, la relazione dovrà fare riferimento ai contenuti minimi descritti nell'allegato 7.
3. La valutazione previsionale di clima acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il

possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

4. L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare eventuali situazioni tipo in corrispondenza delle quali gli "insediamenti residenziali" di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

Art. 5 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997, di seguito richiamati:
   A. Edifici adibiti a residenza e assimilabili
   B. Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
   C. Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
   D. Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
   E. Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
   F. Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
   G. Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione. Detta relazione deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997, relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione acustica degli impianti tecnologici.

Tab. B - Valori limite dei requisiti acustici passivi degli edifici

Categorie edifici	R'w (valore minimo)	D2m,nT,w (valore minimo)	L'n,w (valore massimo)	LAS,max (valore massimo)	LA,eq (valore massimo)
D	50	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

2. Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici, la relazione dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 ed UNI EN 12354-

3:2002, UNI EN ISO 140 e UNI EN ISO 717.

3. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997 devono soddisfare anche i limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22.5.1967.
4. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.
5. L'Amministrazione comunale, sentiti gli uffici competenti, potrà individuare eventuali situazioni tipo in corrispondenza delle quali gli edifici in oggetto potranno essere esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi.

Art. 6 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 3 dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico del Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A.

   Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la D.I.A. e nei casi in cui non sia possibile definire la tipologia dell'attività che verrà svolta nell'immobile, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di inizio attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 4 e la documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 5 dovranno essere presentate all'Ufficio tecnico del Comune, contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A.
4. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.
5. L'Amministrazione comunale, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Veneto

delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95, e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6 comma 1, lettera d) della citata Legge, procederà alla verifica tecnica a campione delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno ovvero avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 7 – Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nei campi di attività di cui alla L. 447/95 e al D.P.C.M. n. 215 del 16.4.1999.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 8 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e alle Direttive U.E.
2. Dette macchine o impianti dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare il più possibile la rumorosità verso soggetti disturbabili.
3. Per le attrezzature non considerate dalla normativa nazionale vigente, quali attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 9 – Impianti ed attrezzature

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili in prossimità o all'interno di zone abitate, qualora possano determinare il

superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00..

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o stradali in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita eccezionalmente anche oltre l'orario precedentemente definito e comunque non oltre le ore 21.00, a condizione che ciò si manifesti necessario per il completamento di lavorazioni già iniziate e non interrompibili.
4. L'Amministrazione comunale può concedere deroga ai limiti di orario previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (all. 3).

Art. 10 – Limiti massimi

1. Il limite massimo assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti è:
   - In zona di classe I e II: **65 dBA**;
   - In zona di classe III e IV: **70 dBA**;
   - In zona di classe V e VI: **75 dBA**;
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA, misurati a finestre chiuse.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. L'Amministrazione comunale può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dall'interessato secondo il modello predisposto (all. 3).

Art. 11 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione specifica ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti

condizioni:

- orari di cui al precedente art. 9;
- limiti sonori di cui al precedente art. 10;

che saranno riportati nei relativi permessi/autorizzazioni o licenze.

2. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare le suddette condizioni, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga utilizzando i modelli predisposti, almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle attività "fuori limite".
3. Il Responsabile della struttura competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'A.R.P.A.V., rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti.
4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, in caso di attivazione di cantieri per i quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Art. 12 – Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga degli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un massimo di 2 giorni e per un tempo complessivo non superiore a 3 ore al giorno, è ammesso automaticamente l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 11, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 9 e nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 10.

Sezione 2
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE O ALL'APERTO

Art. 14 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e quant'altro, per i quali vengono utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) che producono livelli di rumore superiori ai limiti di zona e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

Art. 15 – Localizzazione delle aree

1. Tenuto conto delle caratteristiche del territorio di Pianezze e della mancanza di aree specificamente deputate e/o attrezzate allo scopo non sono individuate aree al riguardo. Sarà cura dell'Amministrazione comunale autorizzare le manifestazioni di cui all'art. 14, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, tenuto conto dell'area di insediamento dell'attività, ed a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 5).

Art. 16 – Orari

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 18 del presente Regolamento.
2. Le **manifestazioni sportive** che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
3. L'utilizzo, presso i **luna park** e le attività similari, di sorgenti sonore che possono

produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.

4. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, se di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.
5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.
6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a m. 200, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
7. L'Amministrazione comunale può concedere deroga agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di presentazione di richiesta motivata dagli interessati secondo il modello predisposto (all. 5). In caso di manifestazioni sportive effettuate in orario notturno, eventuali deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate solo per eventi assolutamente eccezionali.

Art. 17 - Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello sonoro istantaneo misurato con costante di tempo "slow", è:
   - in zona di classe I e II: **65 dBA**;
   - in zona di classe III e IV: **70 dBA**;
   - in zona di classe V e VI: **75 dBA**;
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. L'Amministrazione comunale può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (all. 5).
5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee, i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno

dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (Laeq,lm).

Art. 18 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità, dei limiti e degli orari indicati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato previa presentazione al Comune, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, di apposita dichiarazione con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto summenzionato, secondo schema conforme al modello predisposto (all. 4).
2. In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, secondo il modello predisposto (all. 5), almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
3. Il Responsabile della struttura competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'A.R.P.A.V., rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.
4. Copia della dichiarazione di cui al comma 1, o l'autorizzazione rilasciata dal Comune nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1 in caso di effettuazione di manifestazioni per le quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

TITOLO III°

DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI

Art. 19 – Tutela della salute dei frequentatori

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, disco-

pub, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (Laeq,lm). Il rispetto di tali limiti deve essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

Art. 20 – Documentazione di impatto acustico e valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. Si richiama quanto già indicato agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento, circa l'obbligo della presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i titolari dei progetti inerenti la realizzazione/modifica o l'abilitazione dell'esercizio dell'attività per le discoteche, come pure dei circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchine o impianti rumorosi.
2. Si richiama quanto già indicato agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, circa l'obbligo della presentazione della documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi per i titolari dei progetti inerenti la realizzazione/modifica o l'abilitazione all'esercizio dell'attività per le discoteche, come pure dei circoli privati e pubblici esercizi.

Art. 21 – Limitazione degli orari

1. Negli esercizi pubblici e nei circoli privati situati all'interno o in adiacenza di edifici destinati ad uso abitativo, la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche di potenza efficace complessiva superiore a 50 Watt è consentita fino alle ore 23.00.
2. Negli esercizi pubblici e nei circoli privati situati a meno di 20 metri da edifici destinati ad uso abitativo, la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche di potenza efficace complessiva superiore a 50 Watt è consentita fino alle ore 24.00.
3. L'Amministrazione comunale può concedere deroga agli orari previsti nei precedenti commi 1 e 2 in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati.
4. Gli esercizi pubblici e circoli privati già in attività sono tenuti ad adeguarsi alle limitazioni di orario definite nel presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 22 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. La richiesta di deroga agli orari previsti dall'art. 21 può essere presentata solo in assenza di contenziosi con il vicinato per disturbo da rumore, allegando idonea relazione

tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti normativi (sia assoluti che differenziali) e contenente una descrizione degli interventi adottati per l'isolamento acustico. Nei casi previsti dall'art. 19, dovrà inoltre essere allegata la documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99.

2. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), la richiesta di deroga agli orari previsti all'art. 21 può essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, allegando la medesima documentazione di cui al comma precedente.
3. Il Responsabile della struttura competente, valutata la documentazione presentata e sentito eventualmente il parere dell'ARPV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza degli stessi e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici; tale deroga può essere concessa, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.
4. Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo il successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

Art. 23 – Situazioni di molestia

1. I pubblici esercizi dotati di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza che risultano oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore oltre le ore 22.00, sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di persistenza di lamentele, il Sindaco può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale incaricato per i controlli.

3. In caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 24 – Tecnici competenti in acustica

1. Ai fini del presente Titolo e dei Titoli successivi, per tecnico competente in acustica si intende un tecnico come definito all'art. 2, comma 6, della L. 447/95; tale tecnico dovrà allegare alla documentazione prodotta l'attestazione relativa all'iscrizione all'Elenco Regionale dei Tecnici competenti in acustica. I tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

TITOLO IV°
SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

Art. 25 – Stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a meno di m. 200 da insediamenti abitativi appartenenti alla classe IV o inferiore.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di durata non superiore a dieci secondi, e generare un livello sonoro non superiore ai 75 dBA ai confini della proprietà.
3. L'Amministrazione comunale può concedere deroghe alle condizioni fissate ai commi precedenti, a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 26 – Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili all'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
   a. le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme degli edifici devono avere una

durata massima di 5 minuti e cessare entro 10 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

b. le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 3 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.

2. I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 27 – Campane

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
   a. dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
   b. dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO V°
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 28 – Macchine da giardino

1. L'uso di spaccalegna e di macchine e di impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
   a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00;
   b) nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.
3. Non vi sono limiatazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 29 – Motori per irrigazione e simili

1. l'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione delle coltivazioni agricole è consentito:
   a) nel periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00):
      - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
      - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e caratterizzati da un livello di pressione sonora, a m. 10 di distanza, Lp,10 < 60 dBA;
      - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con Lw < 90 dBA;
      - dalle ore 7.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20.00, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime;
      - dalle ore 7.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20.00, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più prossime e caratterizzati da un livello di pressione sonora, a m. 10 di distanza, Lp,10 < 60 dBA;
      - dalle ore 7.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20.00, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con Lw < 90 dBA;
   b) nel periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00):
      - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;
      - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime e caratterizzati da un livello di pressione sonora, a m. 10 di distanza, Lp,10 < 60 dBA;
      - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con Lw < 90 dBA;
      - dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5.00 alle ore 6.00 se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e caratterizzati da un livello di pressione sonora, a m. 10 di distanza, Lp,10 < 55 dBA.
      - dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 5.00 alle ore 6.00 se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di certificazione di emissione sonora con LW < 85 dBA.

Art. 30 – Cannoncini anti-volatili

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori anti-volatili sul territorio comunale è

consentito nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- cadenza di sparo ogni 3 minuti nella fascia oraria: 7.30 – 13.00 e 15.00 – 19.00;
- cadenza di sparo ogni 6 minuti nella fascia oraria: 13.00 – 15.00.

Art. 31 – Cannoncini anti-grandine

1. In attesa che, per la prevenzione antigrandine, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso di cannoni ad onda d'urto sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni;

b) attivazione limitata ad un perido massimo di 25 (venticinque) minuti per ogni evento atmosferico potenzialmente grandigeno nell'arco della giornata tra le ore 7.00 e le ore 23.00;

I suddetti limiti possono essere superati in caso di motivate eccezioni in relazione ad eventi potenzialmente grandigeni sia diurni che notturni, che dovranno comunque essere giustificati da parte del soggetto incaricato dell'uso mediante produzione di idonea documentazione comprovante l'eccezionalità del fenomeno da inoltrare al Comune di Pianezze ed alla Comunità Montana.

c) cadenza massima di sparo (di ogni singolo cannone) pari a 6 (sei) esplosioni al minuto;

d) periodo di utilizzo limitato a 7 (sette) mesi all'anno nel periodo 1 aprile – 31 ottobre.

Art. 32 – Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazioni di richiesta scritta e motivata, l'Amministrazione comunale può concedere deroga al divieto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 21/99 per l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
   a) sagre paesane;
   b) particolari ricorrenze.

Art. 33 – Pubblicità sonora

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti ad uso pubblicitario su veicoli è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi

della vigente normativa.

2. La pubblicità sonora è comunque vietata all'interno delle zone di classe I individuate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica su veicoli è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 34 – Impianti di climatizzazione

1. L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o esplusione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, come appoggi ed ancoraggi antivibranti.
3. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal regolamento Edilizio comunale.

Art. 35 – Veicoli a motore

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Il Comune si riserva di fare accertare al proprietario del veicolo, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal veicolo medesimo e stabilita in sede di omologazione.
4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada.

TITOLO VI°
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 36 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente, in particolare al D.M. 165/3/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale, per quanto riguarda il rispetto dei divieti e dei limiti di orario; per le funzioni tecniche di controllo (art. 8, comma 1, L.R. 21/99) l'Amministrazione comunale si avvale della sezione provinciale dell'A.R.P.A.V.
3. Qualora l'A.R.P.A.V. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a tecnici competenti in acustica di fiducia dell'Amministrazione comunale.
4. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore, ove accertato tale.

Art. 37 – Sanzioni amministrative e ordinaze

1. Salvo il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 8 della L.R. 21/99.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
3. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
4. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata diffidata e/o sia stata negata o revocata l'autorizzazione in deroga, la reiterazione della violazione delle norme di legge o del presente Regolamento può comportare, oltre alle sanzioni definite ai precedenti commi 1 e 2, l'emanazione di apposita ordinanza, da parte del Responsabile della struttura competente, volta alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure alla sospensione dell'intera attività.
5. Con la stessa ordinanza il Responsabile della struttura competente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa di disturbo oppure

all'intera attività, se non è individuabile la specifica sorgente.

6. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
7. Son fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

TITOLO VII°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese interessate, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica.
2. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.
3. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
4. Le imprese che non presentano il piano di risanamentio devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

Art. 39 – Abrogazione e modifiche di norme

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali e revocate le Ordinanze in contrasto con il presente Regolamento.
2. Qualora intervengano aggiornamenti e/o modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, il presente Regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.

Art. 40 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.

Comune di Pianezze

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del TERRITORIO COMUNALE

Allegati
al Regolamento per la disciplina
delle attività rumorose

Allegato 1
(cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi/autorizzazioni edili

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:

a) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
b) dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 1400 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:

- in zona di classe I e II: **65 dBA**;
- in zona di classe III e IV: **70 dBA**;
- in zona di classe V e VI: **75 dBA**;

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA, misurati a finestre chiuse.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

L'Amministrazione comunale può concedere deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

Allegato 2
(cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni di lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:

- in zona di classe I e II: **65 dBA**;
- in zona di classe III e IV: **70 dBA**;
- in zona di classe V e VI: **75 dBA**;

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA, misurati a finestre chiuse.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive

L'Amministrazione comunale può concedere deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.

Allegato 3

(cantieri edili stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Carta legale o marca da bollo

AL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA INDIVIDUATA
DEL COMUNE DI PIANEZZE

Il sottoscritto _____

in qualità di : legale rappresentante titolare altro (specif.) _____

della ditta _____ sede legale _____

(via, n. civico, località, telefono)

CHIEDE DEROGA

agli orari ai limiti

Stabiliti nel Regolamento Comunale per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____ da effettuarsi nel Comune di Pianezze, in via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____ adducendo le seguenti motivazioni:

_____

_____

_____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto indicato nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione eventualmente concessa.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
2) Relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'istanza non sarà accolta qualora sia presentata senza l'allegato sopra indicato.

In fede firma

Data _____ _____

Allegato 4

(manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto)

DICHIARAZIONE
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

AL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA
INDIVIDUATA
DEL COMUNE DI PIANEZZE

Il sottoscritto _____

in qualità di : legale rappresentante titolare altro (specie.) _____

della manifestazione _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice

sede legale _____

(via, n. civico, località, telefono)

comunica che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____

in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in

_____

_____

_____

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA

Di aver preso visione di quanto indicato nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e di rispettare quanto in esso contenuto.

Allega la seguente documentazione:

- Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'istanza non sarà accolta qualora sia presentata senza l'allegato sopra indicato.

In fede firma

Data _____ _____

Allegato 5

(manifestazioni a carattere temporaneo, mobile o all'aperto)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Carta legale o marca da bollo

AL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA
INDIVIDUATA
DEL COMUNE DI PIANEZZE

Il sottoscritto _____

in qualità di : legale rappresentante titolare altro (specif.) _____

della manifestazione _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice

sede legale _____

(via, n. civico, località, telefono)

CHIEDE DEROGA

agli orari ai limiti

Stabiliti nel Regolamento Comunale per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____ da effettuarsi nel Comune di Pianezze, in via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____ adducendo le seguenti motivazioni:

_____

_____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto indicato nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione eventualmente concessa.

Allega la seguente documentazione:

3) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
4) Relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'istanza non sarà accolta qualora sia presentata senza l'allegato sopra indicato.

In fede firma

Data _____ _____

Allegato 6
DOMANDA DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti del disturbo da rumore e, più in generale, dell'inquinamento acustico.

Le informazioni minime che devono essere contenute nella documentazione revisionale di impatto acustico sono le seguenti:

a) attività produttive e postazioni di servizi commerciali polifunzionali

1. descrizione dell'attività svolta;
2. planimetria dello stabilimento con localizzazione sulla stessa delle sorgenti di rumore;
3. descrizione delle sorgenti di rumore, sia interne che esterne;
4. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento, con planimetria sufficiente a rappresentare le classi acustiche delle zone circostanti;
5. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza dalle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.);
6. se lo svolgimento dell'attività comporta un incremento significativo del flusso di traffico (ad esempio centri di betonaggio o centri commerciali), la valutazione del volume di traffico indotto (presumibile) espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
7. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento delle sorgenti di rumore; per rumori a tempo parziale indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
8. indicazione dei livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; la previsione potrà essere elaborata per mezzo di software specifici di simulazione (ad esempio Mitra, Soundplan, Raynoise, etc.) o per mezzo di calcoli effettuati in conformità alle norme tecniche vigenti (UNI, ISO, etc.) o similari di pari efficacia; in entrambi i casi descrivere il procedimento di calcolo e i risultati ottenuti;
9. se i livelli sonori calcolati in corrispondenza del ricettore sono tali da prevedere l'applicabilità del criterio differenziale, indicare i livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
10. confronto tra i valori risultanti e i limiti (sia assoluti che differenziali) previsti dalle classi acustiche delle zone circostanti;
11. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995 e dai successivi decreti attuativi, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

b) Progetti sottoposti a V.I.A., infrastrutture ed impianti sportivi

1. descrizione dell'attività svolta;
2. descrizione delle sorgenti di rumore, sia interne che esterne;
3. descrizione dell'ubicazione degli edifici che saranno realizzati e/o del tracciato previsto per l'infrastruttura, con planimetria sufficiente a rappresentare le classi acustiche delle zone circostanti;
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dalla nuova realizzazione (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza dalle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.);
5. per le infrastrutture, valutazione del volume di traffico previsto e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
6. indicazione dei livelli di rumore previsti dopo la messa in esercizio delle nuove opere; la previsione potrà essere elaborata per mezzo di software specifici di simulazione (ad esempio Mitra, Soundplan, Raynoise, etc.) o per mezzo di calcoli effettuati in conformità alle norme tecniche vigenti (UNI, ISO, etc.) o similari di pari efficacia; in entrambi i casi descrivere il procedimento di calcolo e i risultati ottenuti;
7. confronto tra i valori risultanti e i limiti (sia assoluti che differenziali) previsti dalle classi acustiche delle zone circostanti;
8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995 e dai successivi decreti attuativi, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

c) Discoteche e circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi

1. descrizione dell'impianto di diffusione sonora utilizzato;
2. elaborato del punto a.8 per bande di frequenza e non solo per livelli equivalenti ponderati A;
3. entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, consegna della documentazione prevista dal DPCM 215/99 (certificato di taratura e collaudo dell'impianto di diffusione sonora e verifica di conformità ai livelli di Legge).

NOTA: LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DEVE ESSERE REDATTA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLA RISPETTIVA REGIONE DI APPARTENENZA

Allegato 7
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La documentazione previsionale di clima acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara, tutti gli elementi necessari per una verifica della compatibilità acustica dell'area destinata ai nuovi insediamenti (intesi come ricettori) rispetto il territorio circostante (inteso come potenziale inquinante acustico).

Tale documentazione deve fornire il valore del clima acustico esistente prima della realizzazione delle opere, al fine di consentire il confronto con i limiti di zona e prevedere, in caso di necessità, eventuali proposte di intervento per il risanamento acustico e l'adozione preventiva di particolari requisiti costruttivi e progettuali al fine della tutela acustica del nuovo insediamento.

Le informazioni minime che devono essere contenute nella documentazione revisionale di clima acustico sono le seguenti:

1. descrizione dell'attività svolta;
2. planimetria dell'area con localizzazione sulla stessa delle eventuali sorgenti di rumore;
3. descrizione delle eventuali sorgenti di rumore;
4. descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale e del loro andamento nel tempo; tali livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative dell'area interessata al nuovo insediamento e preferibilmente in corrispondenza delle posizioni spaziali ove sono previsti i ricettori sensibili; in caso di rilievi fonometrici, estrapolazione del livello equivalente e dei livelli statistici L10 ed L90 e confronto degli stessi con i limiti relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno; la posizione e la durata dei rilievi fonometrici dovrà essere concordata con l'Ufficio comunale competente
5. valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area;
6. in caso di necessità di messa in opera di sistemi di protezione dal rumore, le misure adottate per l'ottenimento della tutela acustica (eventualmente orientate al ricettore, quale il miglioramento delle caratteristiche acustiche passive dell'edificio).

NOTA: LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DEVE ESSERE REDATTA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLA RISPETTIVA REGIONE DI APPARTENENZA